

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4632 del 04/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N per l'impianto (gestione parti comuni ed impiantistica condominiale di area a destinazione artigianale/commerciale), ubicato in Via Lirone n. 60/H-N, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4850 del 04/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N per l'impianto (gestione parti comuni ed impiantistica condominiale di area a destinazione artigianale/commerciale), ubicato in Via Lirone n. 60/H-N, Comune di Castel Maggiore (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al **CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N** per l'impianto sito a **Castel Maggiore, in via Lirone n. 60/H-N, c.a.p. 40013** dove viene svolta l'attività di officine ed uffici. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune di Castel Maggiore/SUAP Reno Galliera);
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque meteoriche di dilavamento aree esterne. (Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna⁴).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, ed alle tempistiche convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati A e B;

1 Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2 Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003

3 Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

4 Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE – SAC di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna che dal 01/01/2015 svolgeva le funzioni amministrative della Provincia di Bologna.

5 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
5. Obbliga il CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N, C.F. 91227230371, con sede legale a Casalecchio di Reno in Via Respighi n. 5, c.a.p. 40033, per l'impianto ubicato a Castel Maggiore, in via Lirone n. 60/H-N, ha presentato, nella persona di Federico Boschi, in qualità di legale rappresentante del CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 27/5/2015 al Prot. n. 21193 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 4/6/2015, acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 4/6/2015 al Prot. n. 73316/2015 fasc.11.19/551/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, al Comune di Castel Maggiore ad Arpae - Sezione Provinciale di Bologna - Distretto Urbano, detta domanda e relativa documentazione;
- La Città metropolita di Bologna con propria nota P.G.n°75844 del 10/06/2015 fasc.11.19/551/2015 ha comunicato la presa d'atto dell'avvio del procedimento specificando i pareri attesi dai vari soggetti competenti ed attivando anche, ai sensi della L.R.4/2007, il Consorzio della Bonifica Renana, soggetto gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi;
- Arpae - Sezione Provinciale di Bologna - Distretto Urbano con proprio parere del 23/6/2015 PGB0 8712/2015, ha evidenziato necessità di sospendere il procedimento per acquisire documentazione integrativa;

6 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione presentata ed i pareri pervenuti alla Città metropolitana di Bologna, ha provveduto in data 11/05/2016 ad attivare specifica **Pratica SINADOC 15219/2016**, sulla quale proseguire l'istruttoria di competenza.
- Arpae - Sezione Provinciale di Bologna - Distretto Urbano con propria nota del 21/4/2017 PGB0 8806/2017 ha confermato la necessità da parte del CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N di verificare l'obbligatorietà all'allaccio alla rete fognaria ai sensi dell'art. 36 e 37 del regolamento del servizio idrico integrato e/o a fornire documentazione tecnica aggiornata.
- Il SUAP dell'Unione Reno Galliera con nota del 27/4/2017, acquisita agli atti di Arpae con PGB0 9257 del 28/4/2017, ha confermato il perdurare della sospensione del procedimento in attesa dell'espressione del Comune di Castel Maggiore in merito alla eventuale deroga all'allaccio in pubblica fognatura del citato scarico domestico.
- Il SUAP dell'Unione Reno Galliera con nota del 9/5/2017, acquisita agli atti di Arpae con PGB0 10138 del 9/5/2017, ha trasmesso il parere del Comune di Castel Maggiore che esprime necessità di approfondimenti a cura del richiedente in merito alla verifica di obbligo di allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi attualmente recapitati in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione presentata, i pareri pervenuti ed il silenzio assenso del Consorzio della Bonifica Renana, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per entrambi gli scarichi in acque superficiali esistenti, con prescrizioni di verifiche tecniche e/o adeguamenti tecnologici, da attuarsi a cura del CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N entro 120 giorni dal rilascio del presente atto (vedi Allegato A ed Allegato B).

Bologna, data di redazione 04/09/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N
Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/H-N

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo consortile Bondanello – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal Comune di Castel Maggiore (BO), visto il parere di ARPAE - ST di Bologna, “scarico di acque reflue domestiche” originate da servizi igienici/cucine/mense degli edifici artigianali/commerciale e dell'alloggio del custode trattate con fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, con pre-trattamento con degrassatore, per le sole acque da cucina dell'alloggio custode.

Il sistema di trattamento in essere, valutato in sede di approvazione edilizia in data antecedente all'entrata in vigore della D.G.R.1053/2003, non risulta essere mai stato autorizzato con atto espresso dal Comune di Castel Maggiore o sal SUAP Reno Galliera inoltre risulta non adeguato tecnicamente alle prescrizioni della vigente normativa regionale

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche il seguente scarico nel medesimo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne previo trattamento compatto di sedimentazione e disoleazione (competenza amministrativa di Arpae Sac di Bologna – vedi allegato B al provvedimento di AUA).

Prescrizioni

Viste le note di ARPAE distretto Urbano PGB0/2015/8712 del 23/06/2015 e PGB0/2017/8806 del 21/04/2017 e la nota del Comune di Castel Maggiore Prot.10876/2017 del 03/05/2017, rilevata la necessità a cura del richiedente di verificare l'obbligatorietà di allacciamento degli scarichi esistenti alla pubblica fognatura a servizio dell'Agglomerato Urbano ovvero, se derogabile, la necessità di adeguamento dei sistemi di trattamento e scarico in essere alle disposizioni regionali vigenti, preso atto che il Consorzio della Bonifica

Renana nulla di ostativo ha segnalato rispetto al loro precedente Prot.2761 del 22/04/2002, lo scarico può rimanere provvisoriamente attivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni, il cui rispetto costituisce condizione di validità del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale :

1. **Entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento** il Titolare dello scarico deve:

- Verificare se lo scarico in essere si configura come manufatto soggetto all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura più vicina (da informazioni fornite da Hera SPA risulta essere a circa 200 metri dallo scarico esistente in acque superficiali) ai sensi dell'art.36 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (metri $50+S/4$ dove S è il valore adimensionale della superficie catastale dell'edificio o, in mancanza di sua definizione, della superficie complessiva del D.M.n.801 del 10/05/1977 corrispondente alla superficie dell'area di competenza del Condominio Lirone);
 - In caso di obbligo all'allacciamento il Titolare dello scarico, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera Spa) ed il Comune di Castel Maggiore, dovrà comunicare la relativa tempistica di realizzazione dell'allacciamento oppure, sarà sua facoltà richiedere allo stesso Comune di Castel Maggiore specifica deroga. Nel caso venga concessa dovrà poi, con sollecitudine, presentare ad ARPAE SAC di Bologna tramite il SUAP Reno Galliera, con riferimento a questo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, progetto di adeguamento, comprensivo di tempi di realizzazione, del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (D.Lgs.152/2006 e D.G.R.1053/2003);
 - Fornire il calcolo reale aggiornato al 2017 del numero di abitanti equivalenti serviti dal sistema comune di trattamento e scarico, suddivisi per attività/abitazioni/uffici ecc.. ed i dati di dimensionamento dei sistemi di trattamento in essere (fosse Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico) e del sistema proposto;
 - Documentare gli eventuali più recenti interventi di manutenzione e pulizia dei sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue domestiche in essere fornendo anche copia di eventuali analisi di autocontrollo dello scarico, se effettuate
2. Durante il periodo di cui al punto 1., lo scarico delle acque reflue domestiche può rimanere provvisoriamente attivo con obbligo per il Titolare dello scarico, a tutela dell'attuale corpo idrico ricettore dello scarico, di provvedere alle normali attività di verifica funzionale, manutenzione e pulizia dell'infrastruttura fognaria condominiale e del relativo sistema di trattamento, conservandone idonea documentazione.

Pratica Sinadoc 15219/2016

Documento redatto in data 04/09/2017

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CONDOMINIO DI VIA LIRONE 60/H-N
Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone n. 60/H-N

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento di aree esterne a destinazione artigianel/commerciale in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo consortile Bondanello – Consorzio della Bonifica Renana) classificato da ARPAE SAC di Bologna, visto il parere di ARPAE - ST di Bologna, “scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterna di area a destinazione artigianale/commerciale” previo trattamento compatto di sedimentazione e disoleazione. Precedente situazione autorizzata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°104618/2014 del 27/04/2004 scaduto in data 26/04/2008.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche il seguente scarico nel medesimo ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche previo trattamento primario, degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico (competenza amministrativa del Comune di Castel Maggiore/SUAP Reno Galliera – vedi allegato A al provvedimento di AUA).

Prescrizioni

Viste le note di ARPAE distretto Urbano PGB0/2015/8712 del 23/06/2015 e PGB0/2017/8806 del 21/04/2017 e la nota del Comune di Castel Maggiore Prot.10876/2017 del 03/05/2017, rilevata la necessità a cura del richiedente di verificare l'obbligatorietà di allacciamento degli scarichi esistenti alla pubblica fognatura a servizio dell'Agglomerato Urbano ovvero, se derogabile, la necessità di adeguamento dei sistemi di trattamento e scarico in essere alle disposizioni regionali vigenti, preso atto che il Consorzio della Bonifica Renana nulla di ostativo ha segnalato rispetto al loro precedente Prot.2761 del 22/04/2002, lo scarico può rimanere provvisoriamente attivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni, il cui rispetto costituisce condizione di validità del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale:

1. **Entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento** il Titolare dello scarico deve:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Verificare se per le superfici impermeabili scoperte sono applicabili i Criteri di esclusione dall'ambito di applicazione della vigente normativa regionale (D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006) ai sensi del punto A.1 della D.G.R.1860/2006, fornendo ad ARPAE SAC di Bologna tramite il SUAP Reno Galliera, con riferimento al presente provvedimento di AUA, apposita relazione tecnica e planimetria aggiornata con identificazione delle aree servite dal sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, identificando le singole aree, riconducibili alle singole attività insediate, in base agli utilizzi in atto (aree di solo transito e sosta, aree soggette a stoccaggio di materie prime o prodotti finiti, aree soggette ad attività produttive o stoccaggio rifiuti, ecc...);
 - Nel caso di accertata esclusione da vincoli o prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 e quindi se possibile definire le acque meteoriche scaricate come "non contaminate" lo scarico potrà rimanere nella sua configurazione attuale fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive del Consorzio della Bonifica Renana;
 - Nel caso di accertata presenza di acque meteoriche potenzialmente contaminate (ovvero di presenza di acque di prima pioggia potenzialmente contaminate) dovrà verificare, in accordo con Hera Spa, se lo scarico è soggetto all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura più vicina (da informazioni fornite da Hera SPA risulta essere a circa 200 metri dallo scarico esistente in acque superficiali) ai sensi dell'art.36 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (metri $50+S/4$ dove S è il valore adimensionale della superficie catastale dell'edificio o, in mancanza di sua definizione, della superficie complessiva del D.M.n.801 del 10/05/1977 corrispondente alla superficie dell'area di competenza del Condominio Lirone);
 - In caso di obbligo all'allacciamento il Titolare dello scarico, in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera Spa) ed il Comune di Castel Maggiore, dovrà comunicare la relativa tempistica di realizzazione dell'allacciamento oppure, sarà sua facoltà richiedere allo stesso Comune di Castel Maggiore specifica deroga. Nel caso venga concessa dovrà poi, con sollecitudine, presentare ad ARPAE SAC di Bologna tramite il SUAP Reno Galliera, con riferimento a questo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, progetto di adeguamento, comprensivo di tempi di realizzazione, del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (D.Lgs.152/2006 e D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006);
2. Durante il periodo di cui al punto 1., lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne può rimanere provvisoriamente attivo con obbligo per il Titolare dello scarico, a tutela dell'attuale corpo idrico ricettore dello scarico, di provvedere alle normali attività di verifica funzionale, manutenzione e pulizia dell'infrastruttura fognaria condominiale e del relativo sistema di trattamento, conservandone idonea documentazione.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°104618 del 27/04/2004 CL 11.4.5/329/2003 scaduto in data 26/04/2008 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 15219/2016

Documento redatto in data 04/09/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.